

Allegato “A”

SERVIZIO RESIDENZIALE TERAPEUTICO PER MINORI E GIOVANI ADULTI

Accoglie minori e giovani adulti che necessitano di interventi multidisciplinari, a carattere diagnostico e terapeutico, erogabili più facilmente in ambito residenziale per precarietà del contesto socio-familiare di appartenenza e per quadri diagnostici complessi riconducibili a patologie da uso di sostanze (abuso/dipendenza), alcol incluso, spesso associate ad altre problematiche (disturbi dell'umore, del comportamento e della personalità) sia provenienti dal circuito penale che dai competenti servizi territoriali

Caratteristiche

- Capacità ricettiva: da 8 a 12 posti letto
- Apertura: sette giorni a settimana
- Presenza di educatori professionali: 24 ore su 24
- Permanenza in struttura: di norma non superiore a dodici mesi
- Fascia d'età ≥ 14 anni

La struttura può accogliere solo minori e giovani adulti con programma terapeutico elaborato dal SERT, previa valutazione diagnostica multidisciplinare, e sottoscritto dall'utente.

Nel caso di soggetto minore il programma terapeutico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Prestazioni

La struttura deve assicurare:

- la continuità di erogazione delle terapie farmacologiche;
- l'assistenza infermieristica in caso di bisogno;
- l'assistenza medica da parte dei medici di medicina generale (MMG) a cui deve essere iscritto ogni utente inserito nel servizio;
- la possibilità di frequentare la scuola;
- la predisposizione e la realizzazione di un “progetto educativo” individualizzato che si integri con il programma terapeutico predisposto dal SERT inviante. Il “progetto educativo” dovrà essere aggiornato e trasmesso al SERT inviante almeno ogni tre mesi e dovrà essere integrato per eventuali problematiche che insorgano dopo l'accoglienza nel servizio.
- il supporto psicologico individuale e di gruppo;
- l'educazione sanitaria (sessualità consapevole, malattie sessualmente trasmissibili, ecc.) e la cura della persona;
- il comfort alberghiero (fornitura pasti, lavanderia, ecc.);
- le attività ergoterapiche ed espressive;
- accompagnamenti per il collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali.

Deve altresì essere assicurato il supporto a familiari e ad altre figure significative per l'utente.

Personale: standard minimi rapportati a 10 utenti.

1. Educatori professionali: 6 unità.
2. Psicologo: 24 ore/settimanali.

Lo psicologo deve essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività psicoterapiche.

Il servizio deve garantire con continuità i suddetti standard minimi.

Tutto il personale deve essere in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio delle specifiche professioni.

Deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività.

Deve essere identificato un Responsabile di programma che svolge le seguenti funzioni:

- autorizza l'ammissione dei pazienti nella struttura;
- rappresenta la struttura verso l'esterno;
- coordina le attività con particolare attenzione ai progetti individualizzati;
- è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli operatori ed eventuali figure di supporto;
- cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le verifiche dell'andamento dei programmi terapeutici;
- garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso terapeutico.

La struttura può attribuire l'incarico di Responsabile di Programma:

- a educatori con documentata esperienza di almeno dieci anni in comunità residenziali o semiresidenziali per tossicodipendenti, a gestione pubblica o privata, e in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- a) attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;
- b) diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell'ambito delle facoltà di scienze dell'educazione o di scienze della formazione;
- c) diploma di laurea in pedagogia, psicologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, diploma di laurea in educatore sociale, diploma di laurea in scienze sociali;

Per le assenze del Responsabile di Programma le funzioni ad esso demandate possono essere temporaneamente delegate ad altro personale in possesso dei requisiti sopra indicati.

La comunità può avvalersi di altre figure quali animatori, istruttori artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo professionale che risultino funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo e formativo che si svolgono all'interno o all'esterno della struttura.

L'impiego di tali figure deve esser previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato.

Per gli utenti stranieri deve essere attivabile al bisogno, anche in collaborazione con i servizi sociali, una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate, in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con l'utente e il suo nucleo familiare, nonché per l'eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l'accompagnamento a percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici.

La comunità deve comprovare che gli educatori e il responsabile della comunità assolvano agli obblighi di formazione permanente in misura non inferiore a quanto prescritto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La comunità deve avvalersi di un supervisore esterno con competenze socio-pedagogiche e/o psicologiche e/o tossicologiche e/o neuropsichiatriche che si rapporti al gruppo di lavoro della comunità con cadenza almeno mensile.

Tutto il personale è tenuto:

- al rispetto del segreto professionale;
- al rispetto dell'etica professionale e della persona.

Regolamento e documentazione

Deve essere presente il Regolamento della Struttura e consegnato al momento dell'inserimento.

Deve essere altresì presente documentazione che specifichi:

- l'organizzazione dei turni del personale;
- l'organizzazione delle funzioni necessarie alla conduzione quotidiana della struttura;
- l'elenco delle attrezzature e le modalità del loro utilizzo.

La struttura è tenuta alla conservazione del registro giornaliero delle presenze, nel quale sono annotate le assenze degli utenti, anche temporanee, e la loro motivazione.

La struttura provvede alla gestione di un fascicolo personale di ogni utente ove è conservato il programma terapeutico e ogni sua successiva modifica o aggiornamento oltre a tutta la documentazione relativa all'utente e pervenuta alla struttura in tutto il periodo di erogazione del servizio.

Requisiti strutturali

Ai sensi dell'art. 12 e 13 della Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57 “Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nelle more dell'approvazione delle disposizioni modificative del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”), restano in vigore i requisiti strutturali minimi definiti con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 98 del 15 marzo 1994 adottata ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale toscana 11 agosto 1993, n. 54.